



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Politiche Sociali e Generazionali



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “STAZIONI DI POSTA”

Lorena Cordeddu nata a San Basilio (CA) il 09/10/1964, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Quartu Sant'Elena con sede legale in Via E. Porcu 141, C.F. e P. IVA 00288630924 che rappresenta in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali e Generazionali del Comune (d'ora in poi “Comune”);

e

Costa Pierandrea nato a Cagliari il 03/06/1976 in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'ETS ALI Assistenza scs, Cagliari - Via Dante 37, P.IVA 03573110925 in qualità di mandatario del RTI Ali Assistenza/ISAR, iscritta nel RUNTS dal 21/03/2022 dal anche solo “Ente Partner” in seguito “EP”.

Premesso che

- La realizzazione del Progetto “Stazioni di Posta” è inquadrata nel contesto dell'Avviso Pubblico n°1/2022 adottato, con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022, per la presentazione di Proposte di Intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next generation Eu. Linea di Finanziamento 1.3. Sub-investimento 1.3.2.
- L' Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina gli obiettivi, le modalità attuative, le risorse finanziarie e le procedure di convenzionamento e assegnazione delle risorse per i progetti finanziati dal PNRR previsti dalla Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
 1. Investimento 1.1 - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
 2. Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;
 3. Investimento 1.3 - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale;
 - con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato dal Decreto n. 1 del 28 gennaio 2022, è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta;
 - il PLUS Quartu-Parteolla ha partecipato all'avviso pubblico in partenariato con altri PLUS, assumendo il ruolo di capofila, come segue:

- a) misura 1.1.2: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo, Area Ovest;
 - b) misura 1.1.3: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo;
 - c) misura 1.1.4: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei;
 - d) misura 1.2: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo;
 - e) misura 1.1.2: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo;
 - f) misura 1.3.1: ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo;
 - g) misura 1.3.2 ATS Quartu Parteolla, Sarrabus Gerrei, Trexenta, Sarcidano Barbagia di Seulo;
- con il verbale della Conferenza dei PLUS facenti parte del partenariato del 08.11.2022 è stata istituita la cabina di regia come organo tecnico che rappresenta la volontà degli ambiti territoriali sociali rispetto alle scelte strategiche da assumere in seno alle diverse misure;
 - nell'ambito di ciascuna conferenza di servizi i PLUS hanno stabilito di individuare fra i propri componenti l'ente incaricato dell'esecuzione della misura;
 - la proposta progettuale presentata sull'investimento "1.3.2 - Povertà estrema – Stazioni di posta"; è stata valutata positivamente e ammessa al finanziamento con decreto direttoriale n. 320 del 2022;
 - la conferenza di servizi del PLUS Quartu Parteolla, come da il verbale del 27.05.2022, individua a livello preliminare il Comune di Quartu Sant'Elena quale soggetto attuatore del progetto di cui alla misura "1.3.2- Povertà estrema – Stazioni di posta";
 - il 05.04.2023 è stata sottoscritta la convenzione fra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR (di seguito anche "Unità di Missione"), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il distretto sociale Ambito Territoriale Sociale (ATS) Plus Quartu-Parteolla per la realizzazione dell'intervento;
 - attraverso la DIA, presentata il 27.03.2024 nella quale era richiamata la dichiarazione affidamento dell'incarico per la progettazione tecnica finalizzata alla realizzazione delle azioni di manutenzione straordinaria degli immobili, si è fissato l'avvio delle attività;
 - il progetto prevede che si realizzino interventi di realizzazione di una stazione di posta, sita nel comune di Quartu Sant'Elena, che accolga persone in condizione di grave emarginazione sociale con servizi di prima accoglienza, presa in carico, supporto all'alloggio in fase di emergenza, stazione di posta;
 - con la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Quartu S. Elena n. 222 del 06.08.2022, sono stati individuati gli immobili siti in via Cilea ai civici 77 -79 per la realizzazione del progetto di cui alla misura 1.3.2 "Stazione di Posta";
 - il progetto prevede la realizzazione dei progetti personalizzati attraverso la fornitura servizi essenziali, da fruire in condizione di emergenza e che consentano il superamento della condizione di disagio abitativo\sociale immediato;
 - il progetto prevede la fornitura di servizi che garantiscano il diritto alla corrispondenza, il supporto alla creazione dell'identità digitale, necessaria per fruire dei servizi della PA, la gestione della corrispondenza, la garanzia che la persona riceva e invii le comunicazioni che la riguardano e ogni altro servizio funzionale al superamento dello svantaggio derivante dalla mancanza di una abitazione regolare;
 - ai sensi dell'art. 3 dell'avviso 1/2022 si qualifica quale "soggetto attuatore" il "soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR"; si definisce invece soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore quel "soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile";
 - il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni coinvolte forniranno il proprio rispettivo contributo;
 - l'intervento sarà attuato dal Comune di Quartu Sant'Elena, cui si sarà trasferito il finanziamento quel ristoro delle spese sostenute per le attività svolte, senza che si configuri il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - È prevista la collaborazione con Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e gestione dei servizi, in conformità con l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.
 - In Data 22/11/2024 è stata firmata la Convenzione tra Il Comune di Dolianova, con sede in Dolianova, piazza Brigata Sassari 7, C.F. 80004050920, beneficiario del finanziamento di cui all'oggetto, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ivan Piras, nato a Cagliari il 24.04.1982, e residente in Via Leoncavallo n. 2 in

Dolianova e domiciliato ove sopra e il Comune di Quartu Sant'Elena con sede in Quartu Sant'Elena, via Capitano Eligio Porcu n. 141, C.F. 00288630924, rappresentato dal Sindaco Graziano Ernesto Milia nato a Nuoro il 10/08/1959, e residente in Viale Cristoforo Colombo n. 120, Quartu Sant'Elena;

Richiamati i seguenti atti:

- la D.D. n. 1626 del 09/10/2424 con la quale è stata indetta una Manifestazione di Interesse e contestualmente sono stati approvati l'Avviso pubblico e i relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla individuazione di un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 117/2017, con il quale co-progettare e realizzare specifici interventi relativi alla realizzazione del progetto "STAZIONI DI POSTA".
- la D.D. n. 1829 del 05/11/2024 con la quale si è proceduto ad approvare il verbale della Commissione giudicatrice e ad ammettere alla fase di co-progettazione ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Dante n. 37 Cagliari, P.IVA 03573110925, incaricato in qualità di ente capofila, da ISAR SOC COOP SOCIALE ONLUS via Cagliari, 115 Santadi P. IVA 02788510929.
- La Del. G.C. n. 129 del 11/06/2025 avente ad oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON I QUALI CO PROGETTARE E REALIZZARE SPECIFICI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STAZIONI DI POSTA APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CO-PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE ESITI CO-PROGETTAZIONE" con la quale si è preso atto degli Esiti del processo di co-progettazione.
- la D.D. n. 2457 del 31/12/2024 con la quale si è provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 106/2016;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- il d. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione ai Documenti allegati alla Manifestazione di Interesse.

L'EP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione procedente siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'EP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, nello spirito tipico del rapporto di

collaborazione attivato con la co-progettazione e, fermo restando quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dai relativi Allegati, il divieto di modifiche sostanziali del progetto.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La durata della presente Convenzione è di 10 mesi con scadenza al 31 Marzo 2026, salvo il caso di prolungamento dei termini di conclusione disposta dall'Amministrazione procedente e accettata dall'EP per un periodo da concordare.

2.2) Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente mette a disposizione dell'EP un budget complessivo di € 1.060.000, 00 da utilizzare per finanziare le seguenti operazioni:

- € 910.000,00, da utilizzare esclusivamente quale contributo alle spese di ristrutturazione e allestimento dello stabile;
- € 70.000,00 da utilizzare esclusivamente quale contributo alle spese di apertura della stazione di posta e centro servizi per il contrasto alla povertà;
- € 60.000,00 da utilizzare esclusivamente quale contributo alle spese di apertura per l'attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti;
- € 20.000,00 da utilizzare esclusivamente quale collegamento con ASL e servizi per l'impiego anche ai fini dell'invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi.

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale approvata.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore (Project Manager) di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con l'Amministrazione procedente, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione procedente, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Partner tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Settore Politiche Sociali e Generazionali di Quartu Sant'Elena.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 - Procedura di co-progettazione aperta

5.1) Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'Amministrazione procedente e l'Ente Partner si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o

frequenza temporale definita in sede di co-progettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del progetto.

5.2) L'Amministrazione precedente si riserva la facoltà di chiedere all'Ente Partner la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

Art. 6 – (Assicurazioni)

6.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Settore Politiche Sociali e Generazionali di Quartu Sant'Elena il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

6.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 7 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

7.1) L'importo del contributo riconosciuto a ALI Assistenza, Cagliari - Via Dante 37, P.IVA 03573110925 per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 1.060.000,00 (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Un anticipo di una quota pari al 10% del contributo assegnato, previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
- Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività desumibile dallo stato di avanzamento dei lavori e dell'analisi di coerenza delle spese effettivamente sostenute dall'EP;
- Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 100% della somma erogata come anticipo e il 75% della somma erogata come primo acconto desumibile dallo stato di avanzamento dei lavori e dell'analisi di coerenza delle spese effettivamente sostenute dall'EP;
- Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento verranno erogate in seguito alla verifica con esito positivo delle spese desumibile dalla rendicontazione inviata dall'EP unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza e della Relazione Finale.

7.2) In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'EP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.3) Al termine dei lavori l'EP presenterà all'Amministrazione precedente regolare rendicontazione delle spese realmente sostenute.

7.4) Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

8.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione precedente. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, e di quanto previsto dal progetto definitivo (lavori di ristrutturazione e allestimento).

8.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione precedente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

9.1) L'Amministrazione precedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi

di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

9.3) L'EP con cadenza semestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione procedente potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

9.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 10– (Trattamento dei dati personali)

10.1) L'Amministrazione procedente e l'EP si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

10.2) In esecuzione della presente convenzione, l'EP effettua il trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente.

10.3) Il Comune di Quartu Sant'Elena, con sede in Quartu Sant'Elena, Via Eligio Porcu n. 141, PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, tel: 070/86011, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Quartu Sant'Elena – Via Eligio Porcu n. 141, 09045 Quartu Sant'Elena, PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella società Slalom Consulting S.r.l., con sede legale in via Frosinone n. 27, Telese Terme (BN).

– Tel: 0824-277067 – pec: slalom@pec.net

Art. 11 – (Inadempienze e penali)

11.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: - per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto definitivo.

11.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Amministrazione procedente nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EP nella domanda di partecipazione.

Art. 12 – (Risoluzione)

12.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EP, l'Amministrazione procedente liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
-

interruzione non motivata delle attività;

difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;

- quando l'EP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

12.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

13.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

14.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Cagliari.

Art. 15 – (Registrazione)

15.1) La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta ad eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EP.

Art. 16 – (Allegati)

16.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Proposta progettuale definitiva, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.
- Verbali delle riunioni di co - progettazione.

Per il Comune di Quartu Sant'Elena

Per ETS ALI Assistenza scs